

MODIFICA DI STATUTO

DI ASSOCIAZIONE

- REPUBBLICA ITALIANA -

L'anno 2019 (duemiladiciannove) questo giorno di venerdì 21 (ventuno) del mese di giugno alle ore 19,10 (diciannove e minuti dieci).

In Venezia, presso la sede dell'Associazione "Settemari" in Cannaregio n. 4701.

Davanti a me dott. CARLO CANDIANI, Notaio iscritto al Collegio Notarile di Venezia, residente a Venezia, è comparsa la signora:

= **VIANELLO LUISA**, nata a Venezia (VE) l'11 novembre 1952, come infra domiciliata per la carica, che interviene al presente atto quale Presidente del Consiglio Direttivo della Associazione:

"SETTEMARI"

con sede legale in Venezia (VE), Sestiere Cannaregio n. 4701, munita di Codice Fiscale 80015490271.

La comparsante, della cui identità personale io Notaio sono certo, espone che è stata convocata per oggi, in questo luogo e a quest'ora, in seconda convocazione, mediante lettera inviata ai Soci, l'Assemblea dei Soci della predetta Associazione per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1 - Modifica dello Statuto dell'Associazione Settemari.

e chiede a me Notaio, che accetto, di redigere il verbale delle deliberazioni, previe le constatazioni di legge.

La comparsa Luisa Vianello constatata, dandone atto:

- che sono presenti in proprio n. 83 (ottantatre) associati su un totale di n. 119 (centodiciannove) associati aventi diritto;

- del Consiglio Direttivo oltre ad essa Presidente, sono presenti i Consiglieri signori Luisa Conventi, Livio Todaro, Alessandra Fagerazzi, Margherita Scattolin, Massimo Mazzariol ed Elisabetta Borsetti.

La comparsa dichiara la presente assemblea validamente costituita ai sensi dello statuto sociale ed idonea a deliberare sul proposto Ordine del Giorno.

Passando alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente richiama l'attenzione dell'Assemblea sulla necessità, di adottare un nuovo testo di Statuto Sociale ai fini di adeguare lo statuto stesso al fine di renderlo conforme alle vigenti disposizioni di legge e normative in materia.

Segue una breve discussione al termine della quale l'Assemblea per alzata di mano all'unanimità

delibera

1) - di approvare integralmente il nuovo testo di Statuto Sociale composto di n. 23 (ventitre) articoli, contenente tra

REGISTRATO

A VENEZIA

Il 10/07/2019

al N.818 Serie 1T

Atti Pubblici

con Euro 245,00

l'altro la modifica della denominazione dell'Associazione in "SETTEMARI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E DI PROMOZIONE SOCIALE", in breve "SETTEMARI ASD E APS" e la previsione che ai componenti dei vari organi statutari non spetti alcun compenso;

2) - di delegare il Presidente del Consiglio Direttivo a dare esecuzione alle prese deliberazioni dando espresso mandato al Presidente stesso di apportare tutte le eventuali ulteriori modifiche, soppressioni e/o integrazioni richieste dalle competenti autorità e Uffici.

3) - Il Presidente mi consegna il nuovo testo dello Statuto Sociale che si allega al presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura per dispensa avutane dagli intervenuti. Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola l'Assemblea Straordinaria viene chiusa alle ore 20,30 (venti e minuti trenta).

Richiesto io Notaio ho ricevuto l'atto presente e ne ho dato lettura agli intervenuti che lo approvano.

Scritto da persona di mia fiducia e da me stesso su di un foglio per tre intere facciate e fin qui della quarta e viene sottoscritto alle ore 20,30.

F.to Luisa VIANELLO

F.to Carlo CANDIANI - Notaio (L.S.)

STATUTO DELLA "SETTEMARI ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA E DI PROMOZIONE SOCIALE" VENEZIA

Titolo 1°

Art. 1) E' costituita l'Associazione Sportiva Dilettantistica e Culturale denominata:

"SETTEMARI ASSOCIAZIONE SPORTIVA

DILETTANTISTICA E DI PROMOZIONE SOCIALE"

in breve "SETTEMARI ASD E APS"

con sede nel comune di Venezia, recapito attuale Cannaregio n. 4701.

Art. 2) L'Associazione è autonoma, apartitica, apolitica e senza scopo di lucro oltre che ad essere retta da principi democratici.

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

La durata della Associazione è illimitata.

Art. 3) L' Associazione si prefigge i seguenti scopi:

A) Favorire la pratica, l'organizzazione, la didattica, la diffusione, la promozione, l'incremento, il sostenimento della Voga in piedi, la voga della canoa ed in particolare la Voga alla veneta per la più ampia conoscenza della stessa anche al di fuori dei confini lagunari. Tali attività saranno svolte a livello dilettantistico;

B) Promuovere, svolgere, sostenere e concorrere a realizzare iniziative il cui obiettivo sia sportivo, culturale, sociale o ricreativo, nel quadro delle più schiette tradizioni Veneziane, avendo cioè come obiettivo fondamentale la conservazione del modo di vivere delle genti lagunari ed il perpetuarsi della Venezianità;

C) Sostenere ed attuare iniziative atte a premiare Personalità che, nel loro ambito di attività e di impegno, hanno contribuito a valorizzare Venezia, la sua laguna e la Venezianità, riconoscendone e diffondendone l'operato anche con eventuali attività di promozione compreso il conferimento del premio Veneziano dell'anno, su designazione dell'apposito Comitato.

L'Associazione potrà partecipare quale socio/associato/partecipante ad altre Associazioni e/o Enti sia pubblici che privati aventi scopi od attività, in tutto od in parte, analoghi ad essa.

L'Associazione si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI, nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui l'Associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

Titolo 2°

Dei Soci - ammissione - recesso - esclusione - quote sociali

Art. 4) Possono fare parte dell'Associazione in qualità di Soci, tutti coloro che comprovino di avere effettivo interesse alla realizzazione degli scopi previsti dall' articolo 3 del

presente Statuto; in qualità di Soci Onorari coloro che per benemerienze specifiche e su proposta congiunta del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri vengano dichiarati tali dall'Assemblea dei Soci.

Art. 5) Le domande di ammissione, con esplicita dichiarazione di accettare le norme del presente Statuto oltre che alle decisioni prese dai suoi organi rappresentativi secondo le regole del presente Statuto, devono essere rivolte alla Associazione e sottoposte al Consiglio Direttivo il quale, sentito il parere vincolante dei Probiviri, delibererà l'accettazione oppure il rifiuto.

Le delibere di accettazione di nuovi Soci prese dal Consiglio Direttivo sono inappellabili e non necessitano di motivazione mentre quelle di rifiuto di nuovi Soci, devono essere motivate e se contestate in forma scritta dai medesimi, devono essere comunicate durante la prima Assemblea dei Soci che si terrà.

L'Assemblea dei Soci potrà accettare tali nuovi Soci, nonostante il parere contrario del Consiglio Direttivo; in tal caso varrà come data valida, per essere dichiarato nuovo Socio, la data della delibera dell'Assemblea dei Soci.

Art. 6) i Soci devono versare, pena la perdita di tutti i diritti sociali, la quota annuale fissata dalla Assemblea dei Soci entro la data stabilita dal Consiglio Direttivo, fatto salvo l'assunzione iniziale della qualifica di socio che comporterà l'immediato pagamento della quota.

Art. 7) La qualifica di Socio ha la durata di un anno solare e viene meno per:

a) decesso;

b) dimissioni: il Socio che voglia recedere deve darne comunicazione scritta alla Associazione entro il 31 ottobre di ogni anno solare; in difetto, la sua partecipazione all'Associazione si intende rinnovata, almeno per quanto attiene alla quota Sociale anche per l'anno successivo;

c) esclusione: il Consiglio Direttivo delibera l'esclusione del Socio verso chi abbia:

- presentato ritualmente le dimissioni;

- risulti in mora con il pagamento della quota sociale, salvo riammissione previo pagamento per intero della detta quota sociale;

- rechi danno morale o materiale all'Associazione od ai suoi principi.

Il Consiglio Direttivo comunicherà in via riservata all'interessato la motivazione della esclusione.

Il Socio potrà ricorrere avverso la decisione del Consiglio Direttivo ed avrà il diritto di appellare il Collegio dei Probiviri.

La qualifica di Socio non è trasmissibile in nessuna maniera, anche in caso di decesso del Socio; le quote associative di iscrizione ed annuali od il contributo associativo non sono rivalutabili in alcuna maniera e non sono restituibili in al-

cun caso.

Il Socio non ha alcun diritto sul patrimonio sociale nella sua più ampia accezione del termine.

Titolo 3

Assemblee ed organi sociali

Art. 8) Sono organi della Associazione:

- A) L'Assemblea dei Soci;
- B) Il Consiglio Direttivo;
- C) Il Presidente;
- D) Il Collegio dei Revisori dei Conti;
- E) Il Collegio dei Probiviri.

I membri degli Organi Associativi di cui ai punti B-C-D-E-, devono essere scelti tra i Soci che abbiano almeno due anni consecutivi di anzianità associativa.

I componenti dei vari organi statutari non hanno diritto per tale attività a compensi.

Art. 9) Le Assemblee dei Soci sono ordinarie e straordinarie. Verranno convocate dal Presidente della Associazione ogni qualvolta ne ravvisi la opportunità, oppure, su richiesta del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori dei Conti oppure su richiesta scritta di almeno un quinto dei Soci. L'Assemblea dei Soci ordinaria dovrà essere convocata almeno una volta l'anno, anche per l'approvazione del bilancio consuntivo, entro il primo quadrimestre dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

Art. 10) Sono compiti dell'Assemblea dei Soci:

In sede ordinaria:

- A) approvare i bilanci;
- B) eleggere il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti e dei Probiviri;
- C) fissare le quote sociali;
- D) fissare gli indirizzi di massima della Associazione;
- E) deliberare in merito ad eventuali decisioni, del Consiglio Direttivo, di rifiuto della richiesta di diventare nuovo Socio, se contestate in forma scritta da quest'ultimo, come previsto dall'articolo 5;
- F) deliberare in merito all'acquisto od alla vendita di barche, natanti, etc.;
- G) deliberare in merito ai Regolamenti della Associazione.

In sede straordinaria:

- A) modificare lo Statuto;
- B) sciogliere l'Associazione, determinare il numero del/i liquidatore/i con la relativa determinazione dei poteri oltre che la devoluzione del patrimonio della stessa.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra Associazione avente finalità sportive analoghe od a fini di pubblica utilità e sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salva diversa impostazione prevista dalla Legge.

A decorrere dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, con l'iscrizione dell'Associazione nel registro stesso, in caso di estinzione o di cessazione il patrimonio della Associazione stessa verrà devoluto ad altri enti del Terzo settore con le modalità previste dall'art. 9, D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche.

Art. 11) La convocazione delle Assemblee dei Soci devono essere fatte a mezzo di avviso personale ai Soci, dieci giorni prima della data fissata per la riunione ed in caso di urgenza con un preavviso di cinque giorni, anche a mezzo di e mail. L'avviso di convocazione dovrà comprendere l'ordine del giorno, oltre che le date e l'ora sia per la prima convocazione che per la seconda.

L'Assemblea dei Soci nomina nel suo seno il Presidente, il quale provvederà a designare il segretario ed occorrendo, due o più scrutatori.

Per poter partecipare alle Assemblee dei Soci, sia ordinarie che straordinarie, il Socio deve essere maggiorenne ed in regola con il pagamento delle quote sociali; se non lo fosse, non sarà conteggiato né per le maggioranze necessarie per le presenze di validità della Assemblea dei Soci né per le maggioranze necessarie per la validità delle delibere.

Ciascun Socio ha diritto ad un solo voto. I Soci presenti alle Assemblee dei Soci potranno essere portatori di una sola delega.

I Soci onorari non hanno diritto di voto, ma possono essere chiamati a presiedere le Assemblee dei Soci.

Il Presidente dell'Assemblea dei Soci, sentito il parere dei convenuti, stabilisce di volta in volta le modalità delle votazioni.

Le Assemblee dei Soci ordinarie avranno bisogno:

in prima convocazione della presenza di metà più uno dei Soci e che le delibere ottengano il voto favorevole della maggioranza dei presenti;

in seconda convocazione, che dovrà essere tenuta almeno mezz'ora dopo la prima convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti e che le delibere ottengano il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le Assemblee dei Soci straordinarie:

A) convocate per modifiche allo Statuto avranno bisogno: in prima convocazione del voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei Soci ed in seconda convocazione, da convocarsi almeno il giorno successivo, con voto favorevole di almeno 1/3 (un terzo) dei Soci;

B) convocate per lo scioglimento della Associazione e la nomina dei liquidatori con la relativa determinazione dei poteri, oltre che la devoluzione del patrimonio, avranno bisogno: sia in prima che in seconda convocazione, che la delibera ottenga il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei Soci.

Le delibere delle Assemblee dei Soci oltre che i bilanci ed i

rendiconti approvati dovranno essere depositati, per un periodo di trenta giorni dalla loro approvazione, presso la sede dell'Associazione.

Art. 12) Il Consiglio Direttivo è composto da nove membri effettivi più due supplenti. Il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi membri effettivi:

- A) Il Presidente
- B) Il Vicepresidente
- C) Il Segretario
- D) Il Tesoriere

Art. 13) Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) gestire l'Associazione sia per quanto riguarda l'ordinaria amministrazione che la straordinaria amministrazione, fatto salvo quanto regolamentato dal presente Statuto e/o dalla Legge;
- b) scegliere la sede sociale, sedi secondarie, sedi amministrative ed operative;
- c) attuare le delibere delle Assemblee dei Soci;
- d) predisporre i bilanci (rendiconto economico e finanziario), conformemente a quanto richiesto dalle disposizioni di legge, da sottoporre all'Assemblea dei Soci per la relativa delibera;
- e) sviluppare e concretare gli indirizzi di massima della attività associativa fissata dall'Assemblea dei Soci;
- f) nominare e farsi coadiuvare da consulenti e commissioni di studio, scegliendo per detti compiti anche persone estranee all'Associazione, purché aventi particolari competenze;
- g) deliberare sulla accettazione o sul rifiuto riguardanti le domande di ammissione di nuovi Soci.

Art. 14) Il Consiglio Direttivo si riunisce per iniziativa del Presidente ed ogniqualevolta sia richiesta dalla maggioranza dei componenti del Consiglio stesso.

Per la validità delle deliberazioni è prescritta la presenza della metà più uno dei Consiglieri in carica.

Il Consiglio Direttivo delibera con la maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti decide il voto del Presidente.

Art. 15) Il Presidente ha la rappresentanza legale della Associazione, dà esecuzioni alle delibere del Consiglio Direttivo, presiede normalmente il Consiglio stesso. In caso di assenza od impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente.

Art. 16) Il Segretario coadiuva il Presidente nel normale disbrigo delle sue mansioni, compila e conserva i libri dei verbali delle Assemblee dei Soci e del Consiglio Direttivo. Può convocare, per delega del Presidente, il Consiglio Direttivo.

Art. 17) Al Tesoriere sono devolute mansioni di contabilità, cassa ed economato. In caso di temporaneo impedimento del tesoriere, le funzioni relative sono devolute al Segretario.

Art. 18) Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e due supplenti. Nomina all'interno del Collegio il suo proprio Presidente. Sono compiti del Collegio dei

Revisori dei Conti la vigilanza, la assistenza ed il controllo in ordine alla regolare tenuta della contabilità. Esso potrà convocare l'Assemblea dei Soci, qualora non vi provveda il Presidente dell'Associazione o il Consiglio Direttivo. I Revisori dei Conti hanno la facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo ed hanno diritto di voto consultivo quando devono essere trattati argomenti di materia finanziaria economica o patrimoniale.

Art. 19) Il Collegio dei Proviviri si compone di tre membri effettivi e due supplenti. Elegge fra i suoi membri il Presidente e delibera con la maggioranza dei componenti. Sono compiti del Collegio dei Proviviri esaminare le eventuali divergenze che possono sorgere tra Soci ed Associazione oltre che dare il proprio parere vincolante al Consiglio Direttivo, per quanto riguarda le domande di ammissione di nuovi Soci.

In caso di vacanza per dimissioni del Consiglio Direttivo, il Collegio dei Proviviri provvede a nominare fra i membri del proprio Collegio un commissario straordinario che potrà restare in carica per la durata di mesi sei non rinnovabili.

Art. 20) Il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Collegio dei Proviviri durano in carica due anni. I loro membri sono rieleggibili.

Titolo 4°

Esercizio finanziario e patrimonio sociale

Art. 21) L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 22) Il Patrimonio sociale è costituito dai valori e dai beni mobili ed immobili che, per acquisti, lasciti o donazioni venissero in possesso della Associazione.

Art. 23) E' espressamente vietata, in qualsivoglia momento, la distribuzione, sia in materia diretta che indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve comunque denominate e di capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Venezia, lì 21 giugno 2019

F.to Luisa VIANELLO

F.to Carlo CANDIANI - Notaio (L.S.)